



Decreto n° 0168 / Pres.

Trieste, 30 settembre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI GIOVANI PROFESSIONALITÀ ALTAMENTE SPECIALIZZATE PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2021, N. 9 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA PERMANENZA, AL RIENTRO E ALL'ATTRAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI GIOVANI PROFESSIONALITÀ ALTAMENTE SPECIALIZZATE TALENTI FVG).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 30/09/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 29/09/2021

Vista la legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate – Talenti FVG), di seguito legge;

Visto in particolare l'articolo 2 della legge, che:

a) al comma 1, definisce giovani professionalità altamente specializzate i soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:

1) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

2) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;

3) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina;

b) al comma 2, prevede che con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini della lettera a), numero 1);

Visto in particolare l'articolo 3 della legge, che:

a) ai commi 1 e 2, prevede il riconoscimento di contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate;

b) al comma 9, prevede che con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di contributi, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei contributi medesimi;

Visto il testo del "Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate – Talenti FVG)" e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1467 del 24 settembre 2021;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate – Talenti FVG)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -